

**BANDO PER L'  
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA  
DI PROPRIETA' COMUNALE**

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali e SocioSanitarie

- visto l'articolo 7 della legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2 - *Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*, così come modificata dalla legge regionale 6 luglio 2020 n. 51;
- visto il "*Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 04/04/2019;
- richiamata la propria determinazione n.5927 del 28/09/2020, con la quale è stato approvato lo schema di "*Bando l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale*";

**RENDE NOTO**

**1. Oggetto del bando**

E' indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Livorno, ovunque ubicati, che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria.

A seguito dell'approvazione della graduatoria e della conseguente assegnazione dell'alloggio, i nuclei familiari assegnatari avranno titolo a stipulare con Casa L.P. un contratto di affitto a tempo indeterminato per la locazione dell'alloggio assegnato.

**2. Disciplina applicabile al procedimento**

I requisiti e le condizioni di partecipazione e le modalità di svolgimento del procedimento di formazione della graduatoria e di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono integralmente disciplinati dal presente bando.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento a:

- *“Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 04/04/2019, da qui in avanti denominato “regolamento”;
- legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2 - *Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*, da qui in avanti denominata “legge”, così come modificata dalla legge regionale 6 luglio 2020 n. 51.

Il Comune di Livorno si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare o sospendere il procedimento di assegnazione attivato con il presente bando, con le modalità e alle condizioni previste dal regolamento e dalla legge e in caso di presentazione di un numero di domande superiore a seicento o di particolari esigenze istruttorie.

### **3. Individuazione del nucleo familiare**

Per partecipare al procedimento attivato con il presente bando, il nucleo familiare è composto nel modo seguente:

- da una sola persona, oppure;
- dai coniugi non legalmente separati e dai loro figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con questi conviventi, oppure;
- dalle persone unite civilmente o dai conviventi di fatto, di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dai loro figli, oppure;
- dai soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi, oppure;
- dai soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Possono, comunque, partecipare i nuclei familiari composti nel modo seguente:

- le coppie coniugate;
- le coppie unite civilmente o conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- le persone singole con figli fiscalmente a carico;
- le persone singole giudizialmente separate, con perdita del diritto di abitazione della casa coniugale;

anche se anagraficamente conviventi all'interno di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando.

In tali casi, ai fini della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione, si fa riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di provenienza, ai sensi della lettera c) dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019.

Possono, inoltre, partecipare:

- i componenti di coppie di futura formazione;
- due o più nuclei familiari composti ciascuno da una sola persona alla data di pubblicazione del bando;

anche se anagraficamente conviventi all'interno di un nucleo familiare più ampio.

In questo ultimo caso, i nuclei familiari di nuova formazione hanno l'obbligo di iscriversi ai registri anagrafici come unico nucleo familiare entro 60 giorni dall'assegnazione dell'alloggio. La mancata iscrizione nel termine costituisce causa di annullamento dell'assegnazione.

#### **4. Requisiti di partecipazione**

Possono partecipare i nuclei familiari, anche già assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, anche a titolo di utilizzo autorizzato, o collocati nelle precedenti graduatorie per l'assegnazione, che, alla data della pubblicazione del presente bando, 5 OTTOBRE 2020, siano in possesso dei requisiti indicati di seguito.

##### **Requisiti del solo richiedente**

Per poter partecipare al procedimento per l'assegnazione degli alloggi, il richiedente deve:

- a) risiedere o lavorare nel territorio del Comune di Livorno alla data di pubblicazione del presente bando, 5 OTTOBRE 2020;
- b) essere:
  - cittadino italiano o cittadino di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, oppure
  - cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, oppure
  - cittadino di un paese che non fa parte dell'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- c) risiedere o lavorare stabilmente ed esclusivamente nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi;

- d) non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi per i quali è prevista la pena di almeno cinque anni di reclusione.

**Requisiti dell'intero nucleo familiare (compreso il richiedente)**

Per poter partecipare è inoltre necessario che:

- a) il nucleo familiare, nel suo complesso, versi in una situazione economica, certificata dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2020, priva di omissioni e/o difformità, non superiore a € 16.500;
- b) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari o non siano titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, che si trova a non più di 50 km di distanza dal territorio comunale di Livorno. La distanza si calcola nel tratto stradale più breve, utilizzando i dati ufficiali forniti dall'Automobile Club d'Italia. L'alloggio si considera adeguato quando, qualora fosse abitato dal nucleo familiare interessato, vi potrebbero essere collocate meno di due persone per vano utile.

Costituisce eccezione a questo divieto e, quindi, è comunque consentita la partecipazione, nel caso in cui il nucleo familiare sia proprietario di un solo immobile a uso abitativo e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
  2. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
  3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 del codice di procedura civile;
  4. titolari pro-quota di diritti di proprietà usufrutto, uso o abitazione di immobili dei quali non hanno la disponibilità giuridica;
- c) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari o non siano titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi che si trovano su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri dell'Imposta Municipale Unica, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri dell'Imposta sul Valore degli

Immobili all'Estero, così come certificato dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2020, priva di omissioni e/o difformità.

Questo divieto non si applica se l'immobile è utilizzato dal richiedente o uno dei membri del nucleo familiare per lo svolgimento della propria attività lavorativa prevalente.

Costituisce ulteriore eccezione a questo divieto e, quindi, è comunque consentita la partecipazione, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità dell'immobile di cui è proprietario;
  2. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
  3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 del codice di procedura civile;
- d) il nucleo familiare, nel suo complesso, non possieda un patrimonio mobiliare del valore complessivo di più di € 25.000, risultante dall'attestazione ISEE relativa all'anno 2020, priva di omissioni e/o difformità. Questo valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE (al lordo delle franchigie) la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013.
- e) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri. Questo divieto non si applica se i natanti e le imbarcazioni sono beni strumentali aziendali, utilizzati per l'attività lavorativa dal richiedente o da uno dei membri del nucleo familiare;
- f) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano proprietari di autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni, aventi potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Questo divieto non si applica se gli autoveicoli sono beni strumentali aziendali, utilizzati per l'attività lavorativa dal richiedente o da uno dei membri del nucleo familiare;
- g) il nucleo familiare, nel suo complesso, non possieda un patrimonio totale, composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente indicati nelle lettere c-d, del valore complessivo (riferito all'intero nucleo

familiare) di più di € 40.000, risultante dall'attestazione ISEE relativa all'anno 2020, priva di omissioni e/o difformità;

- h) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non siano stati, in precedenza, assegnatari, in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici. Fanno eccezione i casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- i) nei confronti di nessun componente del nucleo familiare, compreso il richiedente, sia stato dichiarato l'annullamento dell'assegnazione di un alloggio ERP e che nessun componente del nucleo familiare sia stato dichiarato decaduto dall'assegnazione per: cessione o mutamento di destinazione d'uso dell'alloggio - esecuzione di opere abusive nell'alloggio - utilizzo, diretto o indiretto, dell'alloggio per fini o attività illeciti - per avere causato gravi danni all'alloggio - per morosità ultrasemestrale, a meno che il debito sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- j) tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente, non occupino al momento della presentazione della domanda e non abbiano occupato nei cinque anni precedenti, abusivamente (articolo 633 del codice penale) o senza titolo (articolo 37 della legge regionale n. 2/2019, oppure articolo 34 della legge regionale n. 96/1996), alloggi di edilizia residenziale pubblica. Possono, comunque, inoltre partecipare al procedimento di assegnazione i nuclei familiari destinatari di un provvedimento di sanatoria di cui all'articolo 40, commi 4, 5 e 6, della legge o dell'articolo 40, commi 3 e 4, della legge regionale n. 96/1996 in possesso dei requisiti di accesso all'ERP di cui all'allegato A paragrafo 2, da lettera a) a lettera h) della legge.

## **5. Presentazione della domanda**

La domanda è presentata da un unico soggetto, denominato richiedente, anche in nome e per conto del nucleo familiare formato secondo quanto previsto dall'articolo 3, alla data di pubblicazione del presente bando, 5 ottobre 2020.

La domanda, indirizzata a Comune di Livorno - Ufficio Programmazione e Servizi per il fabbisogno abitativo, via Pollastrini n. 1 - Livorno - deve essere presentata entro le ore 23.59.59 del giorno 4 Dicembre 2020.

Le domande che giungeranno al Comune di Livorno oltre il termine indicato sopra saranno dichiarate irricevibili e non consentiranno al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione.

La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata esclusivamente on - line attraverso la piattaforma dedicata sulla rete civica comunale collegandosi all'indirizzo: <http://www.comune.livorno.it/ufficio-casa/bandi/bandi-on-line>

Coloro che non hanno la possibilità di fare la domanda on-line, ad esempio per mancanza di dotazioni informatiche, potranno chiedere un appuntamento per ricevere la necessaria assistenza tecnica.

Per l'appuntamento è possibile telefonare al seguente numero telefonico 0586/820.410 - 820.419 (Agenda appuntamenti) attivo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì , esclusivamente fino alle ore 12.00 del giorno 20 NOVEMBRE 2020 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.

E' necessario presentarsi all'appuntamento in possesso di tutta la documentazione necessaria da allegare alla domanda e, possibilmente, muniti di TESSERA SANITARIA con PIN ATTIVO, per facilitare l'accesso alla piattaforma dedicata sulla rete civica comunale.

Può essere delegata alla presentazione della domanda anche una terza persona, purché in possesso di delega scritta dell'interessato accompagnata da un documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

**IMPORTANTE:**

Gli operatori non forniranno alcuna informazione relativa ai contenuti del bando e alla regolarità e completezza della domanda presentata.

Per la presentazione della domanda on-line è necessario registrarsi ai servizi on-line del Comune di Livorno, secondo una delle seguenti modalità:

- **attraverso utente e password:** Le Credenziali di accesso sono rilasciate dal Comune di Livorno e si possono ottenere collegandosi direttamente alla piattaforma di inserimento della domanda al seguente link: <http://www.comune.livorno.it/ufficio-casa/bandi/bandi-on-line>

- **mediante tessera sanitaria:** per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi all'apposita pagina web tramite l'apposito LINK ESTERNO (vedi a fianco): <https://www.regione.toscana.it/-/carta-nazionale-dei-servizi>. Tutti i cittadini assistiti dal Servizio sanitario regionale della Toscana hanno ricevuto una nuova Tessera sanitaria con microchip, contenente una CNS.
- **tramite identità SPID:** Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi al seguente LINK: <https://www.spid.gov.it/>.
- **con carta di identità elettronica:** la registrazione è possibile solo con la nuova Carta di identità elettronica che attesta l'identità del cittadino attraverso un microchip che memorizza i dati del titolare.
- **con firma digitale:** il collegamento è possibile con riconoscimento della firma digitale.

## 6. Contenuto e allegati della domanda

Nella domanda ON-LINE (MODULO PDF EDITABILE) devono essere indicati chiaramente, correttamente e in maniera completa:

- a) le generalità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- b) il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando;
- c) la situazione familiare;
- d) l'eventuale sussistenza di condizioni o cause di invalidità dei componenti del nucleo familiare;
- e) la situazione reddituale e patrimoniale;
- f) l'eventuale sussistenza di situazioni di disagio abitativo.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono prestate ai sensi e per gli effetti, amministrativi e penali, previsti dagli articoli 43, 46, 47, 71, 72, 73, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di conseguenza, in caso di dichiarazioni non veritiere, il Responsabile del Procedimento procederà alla segnalazione del dichiarante alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle previste sanzioni penali.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo di 16,00 euro;



- b) copia della carta di identità, oppure copia del passaporto, oppure copia della patente di guida, oppure copia della carta di soggiorno oppure copia del permesso di soggiorno di durata almeno biennale, in corso di validità;
- c) al permesso di soggiorno biennale deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'attività lavorativa svolta alla data di pubblicazione del presente bando e dichiarata nella domanda;
- d) se ricorre il caso, idonea documentazione comprovante l'attività lavorativa svolta alla data di pubblicazione del presente bando e dichiarata nella domanda;
- e) se ricorre il caso, certificazione della competente Azienda Sanitaria circa la sussistenza di condizioni o cause di invalidità dei componenti del nucleo familiare;
- f) se ricorre il caso, copia del provvedimento che pronuncia la separazione o il divorzio dei coniugi;
- g) se ricorre il caso, documentazione comprovante l'effettivo pagamento dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli;
- h) se ricorre il caso, dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte del Comune o di altra autorità competente;
- i) se ricorre il caso, certificazione della competente Azienda Sanitaria circa l'assoluta ed effettiva inidoneità dell'alloggio di residenza a fini abitativi;
- j) se ricorre il caso, certificazione della competente Azienda Sanitaria circa la presenza, nell'alloggio di residenza, di barriere architettoniche non facilmente eliminabili;
- k) se ricorre il caso, documentazione attestante l'abitazione in alloggi o strutture di accoglienza assegnati a titolo precario da altri servizi di assistenza del comune pubblici o privati;
- l) se ricorre il caso, contratto di locazione e registrazione all'agenzia delle entrate;
- m) se ricorre il caso, copia del provvedimento esecutivo dello sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole, oppure, in caso di pignoramento, copia del provvedimento previsto dall'articolo 590 del codice di procedura civile;
- n) se ricorre il caso, documentazione inerente la condizione di sovraffollamento presente nell'alloggio abitato da dimostrare mediante certificazione della competente Azienda Sanitaria o tecnico abilitato;
- o) attestazione ISEE 2020;
- p) se ricorre il caso, documentazione comprovante la tipologia di redditi percepiti (pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità);
- q) se ricorre il caso, documentazione comprovante i redditi percepiti nell'anno 2019;
- r) se ricorre il caso, ultima ricevuta di pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio di residenza.

La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni che riguardano le generalità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare, delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando, circa la situazione familiare e la situazione patrimoniale, costituiscono irregolarità non sanabili della domanda. Costituisce irregolarità non sanabile anche la mancata presentazione della copia del documento di identità di cui alla lettera a) del comma precedente. Di conseguenza, le domande saranno dichiarate irricevibili e non consentiranno al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione.

Ogni altra irregolarità può essere sanata. In questo caso, il Responsabile del procedimento assegna all'interessato un termine per la regolarizzazione.

Nel caso in cui l'interessato non sani nel termine assegnato le irregolarità relative a:

- svolgimento di attività lavorativa regolarmente prestata;
- provvedimento di separazione coniugale;
- situazione economica, certificata da attestazione ISEE "con omissioni e/o difformità";
- dichiarazione di inagibilità dell'immobile di abitazione;
- pignoramento dell'immobile di abitazione,

la domanda sarà dichiarata irricevibile e il richiedente e il suo nucleo familiare non saranno inseriti nella graduatoria per l'assegnazione. L'esclusione dalla graduatoria per mancata regolarizzazione della domanda nel termine assegnato dal Responsabile del procedimento non può essere fatta valere con il ricorso in opposizione di cui all'articolo 8.

Nel caso in cui l'interessato non sani nel termine assegnato ogni altra irregolarità, il relativo punteggio non sarà attribuito al richiedente e al suo nucleo familiare in sede di approvazione della graduatoria. La mancata e/o diversa attribuzione di punteggio per mancata regolarizzazione della domanda nel termine assegnato dal Responsabile del procedimento non può essere fatta valere con il ricorso in opposizione di cui all'articolo 8.

## **7. Adozione della graduatoria provvisoria**

Il Comune, accertata la regolarità e correttezza formale della domanda e della documentazione a questa allegata, verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative a cittadinanza, residenza, situazione economica con riferimento al limite di €16.500,00 di valore ISEE, patrimonio mobiliare con riferimento al

limite di €.25.000,00 risultante nell'attestazione ISEE, assenza di occupazioni abusive, occupazioni senza titolo e dichiarazioni di decadenza del dichiarante e dei componenti il nucleo familiare.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate d'ufficio sulle dichiarazioni prestate, emerga che queste non sono veritiere, il Comune procede all'esclusione dalla graduatoria.

La graduatoria provvisoria è formulata attribuendo ai nuclei familiari partecipanti i punteggi previsti dall'allegato 1, sulla base delle dichiarazioni prestate e della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, e della ulteriore documentazione istruttoria eventualmente richiesta dal Responsabile del Procedimento.

In caso di parità di punteggio complessivo, la graduatoria sarà ordinata in base alla situazione economica meno favorevole, come risultante dalla dichiarazione ISEE relativa all'anno 2020.

In caso di ulteriore parità di punteggio, verrà data priorità alla maggiore anzianità anagrafica.

Qualora la parità persista ulteriormente, l'ordine della graduatoria sarà stabilito tramite sorteggio operato dalla Commissione ERP e mobilità.

Entro 110 (centodieci) giorni (fatta salva eventuale proroga di cui all'articolo 2 del presente Bando) dalla scadenza del termine, per la presentazione delle domande, il Responsabile del procedimento trasmette al Responsabile del provvedimento la proposta di graduatoria provvisoria.

Entro i successivi 10 (dieci) giorni il Responsabile del provvedimento adotta, con propria determinazione, la graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Livorno per 30 (trenta) giorni consecutivi, in forma pseudonimizzata per quanto riguarda i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza.

## **8. Opposizione alla graduatoria provvisoria**

Entro 30 (trenta) giorni a decorrere dal primo giorno della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso in opposizione, da indirizzare a Comune di Livorno - Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo - via Pollastrini n. 1 - Livorno.

Il ricorso in opposizione è presentato esclusivamente con le seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, via Pollastrini n. 1;
- invio tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, via Pollastrini n. 1 - Livorno; in tal caso, si considerano presentati in tempo utile i ricorsi in opposizione spediti entro il termine;
- posta elettronica certificata all'indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it; in tal caso deve avere la pec anche il richiedente.

I ricorsi in opposizione presentati oltre il termine oppure con modalità diverse da quelle indicate sopra saranno dichiarati irricevibili.

Il ricorso in opposizione è ammesso soltanto per contestare l'attribuzione dei punteggi contenuta nella graduatoria provvisoria, effettuata sulla base delle dichiarazioni prestate nella domanda e della documentazione a questa allegata, o successivamente richiesta dal Responsabile del Procedimento.

Con il ricorso in opposizione non è in alcun modo consentito modificare, rettificare o integrare le dichiarazioni rese nella domanda e/o modificare e integrare la documentazione a questa allegata. In questo caso il ricorso sarà dichiarato inammissibile.

Sui ricorsi in opposizione decide la Commissione ERP e mobilità prevista dall'articolo 3 del regolamento. A questo scopo, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi in opposizione, il Responsabile del Procedimento trasmette alla Commissione ERP e mobilità la graduatoria provvisoria, i ricorsi in opposizione, corredati della relativa documentazione, e le domande oggetto di ricorso.

La Commissione ERP e mobilità decide sui ricorsi in opposizione entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione e trasmette le proprie determinazioni al Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento, entro i successivi 15 (quindici) giorni, trasmette al Responsabile del provvedimento la proposta di graduatoria definitiva, elaborata sulla base delle determinazioni della Commissione ERP e mobilità.

## **9. Approvazione ed efficacia della graduatoria definitiva**

Entro 10 (dieci) giorni dalla trasmissione della proposta di approvazione della graduatoria definitiva da parte del Responsabile del procedimento, il Responsabile

del provvedimento approva la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo Pretorio e sulla Rete Civica del Comune di Livorno in forma pseudonimizzata per quanto riguarda i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza.

Contro la graduatoria definitiva è consentito proporre, per motivi di legittimità:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

La graduatoria definitiva mantiene la propria efficacia fino all'approvazione della nuova graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP e, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, sostituisce integralmente tutte le graduatorie precedentemente approvate.

## **10. Assegnazione degli alloggi**

Gli alloggi che si rendono disponibili sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva, nel rispetto del rapporto tra vani utili e componenti del nucleo familiare stabilito dall'articolo 12, commi 5 e 8, della legge regionale n. 2/2019 e di quanto stabilito nel Regolamento.

A questo scopo, l'Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate nella domanda di partecipazione, sia per quanto riguarda il mantenimento dei requisiti di partecipazione, che l'attribuzione dei punteggi riconosciuti nella graduatoria.

Qualora dalla verifica di cui al comma precedente emerga la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione, il Comune procede all'esclusione dalla graduatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale n. 2/2019.

Qualora, invece, emerga una situazione familiare, economica, reddituale o abitativa difforme da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, tale, però, da non assumere la qualità di mancanza di un requisito di partecipazione, il Comune provvede ad attribuire al nucleo richiedente un nuovo punteggio conforme alle risultanze degli accertamenti effettuati e a ricollocarlo nella graduatoria definitiva.

Qualora la verifica di veridicità dia esito positivo, il Comune propone al nucleo familiare uno o più alloggi al momento disponibili, idonei in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

In caso di rinuncia ingiustificata all'alloggio, il nucleo familiare viene escluso dalla graduatoria definitiva, sentita la Commissione ERP e mobilità.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 20, del regolamento, si considera giustificata la rinuncia all'alloggio quando questa sia motivata da gravi e documentati motivi familiari e/o sanitari certificati. In tal caso, il nucleo familiare viene mantenuto nella graduatoria definitiva e non perde il diritto alla scelta degli alloggi che si rendano disponibili entro i limiti temporali di efficacia della graduatoria.

Si considera giustificata anche l'eventuale rinuncia ad alloggi con ripristino a carico dell'assegnatario.

L'assegnazione definitiva è disposta dal Dirigente competente con proprio provvedimento e trasmessa all'Ente gestore per gli ulteriori adempimenti.

## **11. Trattamento dei dati personali**

Il titolare del trattamento è il comune di Livorno, piazza del municipio 1, 57123 Livorno, tel. 0586/820111 (centralino) -pec: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Si.QU.AM s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'avv. Gian Luca Zingoni (ordinanza del sindaco n.121 del 16/04/2019).

Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

A norma dell'art. 6 del regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al Bando ERP 2020. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti (L.R. 2/2019, DCC 65/2019).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche sociali e socio-sanitarie.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.

L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del regolamento U.E. 2016/679.

La comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e dalla normativa locale e la mancata comunicazione di tali dati, o la revoca della stessa, comporta l'improcedibilità dell'istanza. (art. 13, paragrafo 2, lettera e regolamento U.E. 2016/679). Il Dirigente Settore politiche sociali e socio-sanitarie è "responsabile del trattamento" di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di Sua competenza (ex art.6, comma. 2 del regolamento "misure organizzative per l'attuazione del regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con delibera di giunta comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

## **12. Responsabile del procedimento e Responsabile del provvedimento**

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elisabetta Cella, Responsabile dell'Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo ai seguenti numeri 0586 820410 - 0586 820419 nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 o inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: **casepopolari2020@comune.livorno.it**

Responsabile del provvedimento e titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 9 della legge n. 241/1990 è la dott.ssa Arianna Guarnieri, dirigente del settore Politiche sociali e socio sanitarie.

Livorno, 5 ottobre 2020

# COMUNE DI LIVORNO

## BANDO DI CONCORSO GENERALE ANNO 2020

### a) CONDIZIONI SOCIALI-ECONOMICHE-FAMILIARI

<p><b>a-1. Reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare:</b></p> <p>- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità..... <b>punti 2</b></p>	<input type="checkbox"/>	
<p>- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona..... <b>punti 1</b></p> <p><i>ATTENZIONE:</i>  <i>Il reddito di riferimento è quello maturato nell'anno 2019</i>  <i>Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare.</i>  <i>L'importo della pensione minima INPS per l'anno 2020 è di euro 6.695,91;</i></p>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>a-2.</b> Nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis..... <b>punti 1</b></p>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>a-3.</b> Nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando:</p> <p>- senza figli minori a carico..... <b>punti 1</b></p>	<input type="checkbox"/>	
<p>- con uno o più figli minori a carico..... <b>punti 2</b></p> <p><i>In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il <u>trentaquattresimo anno di età</u> alla data di pubblicazione del bando.</i></p>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>Condizioni di invalidità/handicap</b></p>		
<p><b>a-4.</b> Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto con età compresa tra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:</p> <p>- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%. .... <b>punti 1</b></p>	<input type="checkbox"/>	
<p>- in misura pari al 100%..... <b>punti 2</b></p>	<input type="checkbox"/>	
<p>- Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative..... <b>punti 2</b></p>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>a-4 bis.</b> Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione..... <b>punti 3</b></p> <p><i>Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis, <b>non possono, comunque, essere attribuiti più di punti 4.</b></i></p>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>a-5.</b> Richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70..... <b>punti 1</b></p> <p><i>Tale punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.</i></p>	<input type="checkbox"/>	
<p><b>a-6.</b> Nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico..... <b>punti 2</b></p>	<input type="checkbox"/>	



<b>a-7. Nucleo familiare composto da una sola persona</b>		
<b>a-7.1.</b> Con uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando..... <b>punti 1</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>a-7.2.</b> Con un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico..... <b>punti 2</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>a-7.3.</b> Con un due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico..... <b>punti 3</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>a-7.4.</b> Con un o più soggetti soggetto fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti <i>a-4</i> o <i>a-4 bis</i> ..... <b>punti 4</b> <b>Tale punteggio non è cumulabile con i punteggi di cui ai precedenti punti a-4 e a-4bis</b>	<input type="checkbox"/>	
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni indicate ai punti da a-7.1 ad a-7.4, <b>non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.</b>		
<b>a.8</b> Richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli..... <b>punti 1</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>b) CONDIZIONI ABITATIVE DOVUTE A SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO, ACCERTATE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE PER I SEGUENTI MOTIVI:</b>		
<b>b-1.</b> Permanenza effettiva e continuativa, <b>documentata dalle autorità pubbliche competenti</b> , in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione:..... <b>punti 3</b> <b>ATTENZIONE</b> <u>Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e deve essere certificata da un'Autorità pubblica competente.</u>	<input type="checkbox"/>	
<b>b-2.</b> Abitazione in alloggio avente barriere architettoniche, tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione ..... <b>punti 2</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>b-3</b> Abitazione in alloggi o altre strutture abitative <b>assegnate a titolo precario</b> dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati:..... <b>punti 3</b> <u>Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.</u>	<input type="checkbox"/>	
<b>b-4.</b> Abitazione in alloggio di PROPRIETÀ PRIVATA con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo riferito all'anno 2019, <b>risultati regolarmente corrisposto e:</b> - superiore ad un terzo del reddito imponibile maturato nell'anno 2019..... <b>punti 3</b>	<input type="checkbox"/>	
- in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito..... <b>punti 4</b> <b>ATTENZIONE</b> - <i>Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo, con riferimento alla partecipazione al Bando Contributo Affitto Anno 2019, devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.</i>	<input type="checkbox"/>	
<b>b-5.</b> Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di: - provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione;  - provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole (definita dall'art. 14, comma 3 della legge regionale n.2/2019 come modificata dalla Legge Regionale n°51/2010);  - provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento; ..... <b>punti 2</b> <b>ATTENZIONE</b> Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, <u>anteriore alla pubblicazione del bando</u> , comunque non superiore ad anni due. In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.	<input type="checkbox"/>	
<b>b-6.</b> Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazioni di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile. Le due condizioni non sono cumulabili..... <b>punti 2</b>	<input type="checkbox"/>	

<b>c) CONDIZIONI DI STORICITA' DI PRESENZA</b>			
<b>c-1.</b> Residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Livorno: - da almeno <b>DIECI</b> anni alla data di pubblicazione del bando..... <b>punti 2</b>		<input type="checkbox"/>	
- da almeno <b>QUINDICI</b> anni alla data di pubblicazione del bando..... <b>punti 3</b>		<input type="checkbox"/>	
- da almeno <b>VENTI</b> anni alla data di pubblicazione del bando..... <b>punti 4</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>c-2.</b> Presenza continuativa del richiedente <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella graduatoria definitiva del Comune di Livorno per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica .....<b>per ogni anno punti 0,50</b></li> </ul>		<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'alloggio con utilizzo autorizzato (ex art. 13 ter della Legge Regionale e precedenti assegnazioni provvisorie) .....<b>per ogni anno punti 0,50</b></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>ATTENZIONE</b></p> <p><i><b>Il punteggio massimo attribuibile di cui al presente punto c-2 <u>NON</u> può comunque superare i 6 punti.</b></i></p>		<input type="checkbox"/>	
<b>c-3.</b> Periodo di contribuzione al Fondo Gescal : <ul style="list-style-type: none"> <li>- non inferiore ad anni <b>CINQUE</b>.....<b>punti 1</b></li> <li>- non inferiore ad anni <b>DIECI</b>..... <b>punti 2</b></li> </ul>		<input type="checkbox"/>	
<p style="text-align: center;"><b>ATTENZIONE</b></p> <p><i><b><u>I punteggi di cui al presente punto c) <u>NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AI NUCLEI FAMILIARI GIÀ ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI ERP.</u></u></b></i></p>			
<b>TOTALE PUNTEGGI</b>			